



4183/14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UGO VITRONE - Presidente -

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 29546-2010 proposto da:

BARTERA LEODINO, MANOLA MICCI, nella qualità di

COMMISSARI GIUDIZIALI del CONCORDATO PREVENTIVO

LINEA SEDIE S.N.C. di GASPARRI PATRIZIO e MARASCA

GILBERTO, e dei soci illimitatamente responsabili

MARASCA GILBERTO e GASPARRI PATRIZIO, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13,

presso l'avvocato VALENSISE CAROLINA, che li

rappresenta e difende unitamente all'avvocato

BORTOLUZZI PAOLO, giusta procura a margine del

Decreto del  
Tribunale di  
revoca  
dell'ammissione  
al  
concordato  
preventivo-  
Reclamo alla  
Corte  
d'appello-  
Accoglimento  
del reclamo  
e rimessione  
al Tribunale  
per la  
ripresa  
della  
procedura-  
Ricorso per  
cassazione  
da parte dei  
Commissari  
giudiziali-  
Difetto di  
legittimazione.  
Inammissibilità  
del ricorso.

R.G.N. 29546/2010

Cron. 4183

Rep. C, I.

Ud. 11/12/2013

PU

4

2013

1977

ricorso;

**- ricorrenti -**

**contro**

LINEA SEDIE S.N.C. DI GASPARRI PATRIZIO E MARASCA GILBERTO, e MARASCA GILBERTO, anche in proprio e nella qualità di socio illimitatamente responsabile, GASPARRI PATRIZIO, già socio illimitatamente responsabile, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso l'avvocato CARLEVARO ANSELMO, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANZIA STEFANO, giusta procura in calce al controricorso;

**IL CASO** **- controricorrenti -** **.it**  
**contro**

MARASCA GILBERTO, GASPARRI PATRIZIO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;

**- intimati -**

avverso il provvedimento della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato CAROLINA

4

VALENSISE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato CARLEVARO ANSELMO, con delega avv. FRANZIA STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso.

IL CASO.it

4

## Svolgimento del processo

Con provvedimento 6/13 ottobre 2010, la Corte d'appello di Ancona ha revocato il decreto del Tribunale del 10 giugno 2010, di revoca dell'ammissione al concordato preventivo della società Linea Sedie s.n.c., ed ha rimesso gli atti al Tribunale, " per la ripresa del corso della procedura di omologa già in atto, salva ogni ulteriore determinazione".

La Corte d'appello ha rilevato che il Tribunale aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni, ritenendo, sulla scorta della relazione dei Commissari giudiziali, che gli amministratori della società avevano posto in essere atti di anomala disposizione traslativa di risorse, e quindi, "atti di natura sostanzialmente dissimulatoria e mistificatoria", che, ai sensi dell'art.173 l.f., legittimano il Giudice alla revoca ex officio del provvedimento di ammissione alla procedura, pur in assenza di istanze di fallimento da parte del ceto creditorio e del P.M.

La Corte territoriale, premessa l'applicazione della normativa fallimentare riformata , ha rilevato:

1)che l'attuale configurazione del concordato preventivo esclude ogni sindacato giudiziale sul profilo del merito, ossia della convenienza oltre che della concreta raggiungibilità degli obiettivi, valutazioni riservate al

ceto creditorio, residuando al giudice del merito il solo controllo di legittimità;

2) che la denuncia da parte del Commissario non configura un vero e proprio potere di iniziativa e di impulso ai fini della revoca, ma una mera segnalazione, atteso il potere ex officio di revoca dell'ammissione, né tale attività giudiziale presuppone la presentazione di istanza di fallimento da parte del P.M. o dei creditori;

3) che nella specie, il Giudice aveva fondato la decisione sul secondo parere dei Commissari, mentre risulta che, a fronte della prima relazione negativa, gli stessi Commissari, a verbale dell'udienza del 9/7/09, in corso di procedura di omologa, avevano mutato radicalmente il proprio parere, ritrattando sostanzialmente il proprio precedente parere negativo.

Avverso detta pronuncia ricorrono i Commissari giudiziali del Concordato Preventivo Linea Sedie s.n.c. di Gasparri Patrizio e Marasca Gilberto, e dei soci illimitatamente responsabili Marasca Gilberto e Gasparri Patrizio, con ricorso affidato a quattro motivi.

Si difendono con controricorso la società, in persona del legale rappresentante Marasca, anche quale socio illimitatamente responsabile, e Gasparri Patrizio, già socio illimitatamente responsabile, con controricorso.

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona non ha svolto difese.

Le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, i Commissari giudiziali deducono il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.739 c.p.c., 26 e 162 l.f., dolendosi della ritenuta ammissibilità del reclamo da parte della Corte d'appello, e sostenendo invece l'applicazione anche per analogia dell'art.162 l.f., da cui l'ammissibilità del solo ricorso per cassazione da parte della società avverso la decisione del Tribunale.

1.2.- Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.111 Cost., 101, 102 e 331 c.p.c., ed il difetto di contraddittorio.

I ricorrenti fanno presente che la Corte d'appello, su ricorso del Marasca, quale legale rappresentante della società, ha disposto la trasmissione degli atti al P.G. per l'intervento e la notifica alla controparte, ma non è stata effettuata alcuna notifica ai Commissari e non risultano chiamati nel giudizio di reclamo i soci Gasparri e Marasca, che si devono ritenere litisconsorti necessari.

1.3.- Col terzo motivo, i ricorrenti denunciano il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la Corte territoriale valutato gli atti di frode denunciati ex art.173 l.f., e non oggetto di

ritrattazione da parte dei Commissari all'udienza del 9/7/2009, ove gli stessi si erano limitati a considerare il solo profilo della fattibilità.

1.4.- Col quarto mezzo, i ricorrenti denunciano, in subordine, il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.173 l.f.; nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 n.5 c.p.c., e si dolgono dell'aver la Corte d'appello ritenuto vincolante il parere ex art.173 l.f.

2.1.- In via preliminare, va esaminato il profilo della legittimazione a ricorrere in capo ai Commissari giudiziali, posto che tale valutazione precede, sul piano logico- giuridico, l'ulteriore profilo dell'ammissibilità del ricorso ex art.111 Cost. avverso il decreto di revoca del provvedimento del Tribunale, di revoca dell'ammissione al concordato, non seguita dalla dichiarazione di fallimento; e tale profilo, a sua volta, precede la valutazione dell'interesse ad agire dei Commissari, la cui carenza è stata altresì eccepita dalla difesa della società e dei soci.

2.2.- I ricorrenti argomentano la sussistenza della propria legittimazione a ricorrere, alla stregua dei seguenti rilievi:

1)il Commissario giudiziale, a cui spetta l'attività di controllo, vigilanza, approfondimento delle questioni rilevanti della procedura dalla nomina, anche dopo il

decreto ex art.181 c.p.c., è parte formale, da cui la necessaria partecipazione a tutte le fasi della procedura nei diversi gradi di giudizio;

2) la partecipazione necessaria del Commissario giudiziale assolve anche all'esigenza di questi di essere quanto meno informato sullo stato della procedura;

3) nella specie, non vi è stata alcuna *vocatio in ius* dei Commissari nel giudizio di reclamo avanti alla Corte del merito;

4) tale pretermissione di una parte necessaria vizia di nullità il provvedimento della Corte d'appello di Ancona,

da cui deve conseguire il riconoscimento della legittimazione a ricorrere in capo ai Commissari, "venendosi altrimenti a consolidare una statuizione illegittima".

Ancora, continuano i ricorrenti, poiché la segnalazione delle circostanze rilevanti ex art.173 l.f. scaturisce dalla relazione dei Commissari, la presenza degli stessi assume valenza ancora più pregnante nel procedimento in oggetto, in quanto portatori di un interesse sostanziale proprio, in aggiunta a quello sussistente come parte formale; ed inoltre, nella specie, i Commissari esercitano lo stesso potere/dovere di vigilanza che dopo l'omologa legittima la previsione espressa di cui all'art.186 l.f., sulla quale si è basata la pronuncia 13565/2012, per riconoscere la legittimazione del



Commissario a ricorrere nel caso in cui si trattava di stabilire se la proposta concordataria prevedesse o meno l'acquisizione definitiva all'attivo di versamenti promessi "a fondo perduto" ed effettivamente eseguiti dai soci.

2.3.- Alle argomentazioni dei ricorrenti non può prestarsi adesione.

L'art.173 l.f., nella formulazione conseguente alla riforma di cui al decreto correttivo del 2007, applicabile nella specie, prevede che del subprocedimento aperto d'ufficio dal Tribunale sia data comunicazione al pubblico ministero ed ai creditori, i quali, ai sensi del 2° comma dell'art. cit., potranno svolgere anche le ulteriori attività processuali dell'art.15, ivi richiamato, e richiedere il fallimento del debitore.

Nessuna comunicazione è prevista al Commissario giudiziale.

Tale mancanza, che non preclude la partecipazione al subprocedimento del Commissario giudiziale, come sostenuto da autorevole dottrina, è in linea con la natura di questi di organo, e non parte della procedura.

In merito, si deve osservare che nel giudizio di omologazione del concordato, l'art.180 l.f., al 2° comma, dispone che il Commissario deve costituirsi in detto giudizio, così qualificandosi lo stesso come parte necessaria, anche nei gradi di impugnazione, ma in senso

formale ( e così, nella normativa anteriore alla riforma fallimentare, si sono espresse le pronunce 11604/98 e 3676/87), e non sostanziale, conservando il Commissario giudiziale la specifica posizione di ausiliare del giudice, non quindi portatore di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, in nome proprio o come sostituto processuale.

E' stata pertanto negata al Commissario la legittimazione ad impugnare la sentenza d'appello resa nel giudizio di omologazione (sul principio, tra le ultime, vedi le pronunce 10632/07, 7152/92 ed anche la pronuncia 178/87).

Le argomentazioni degli odierni ricorrenti, che pure non ignorano l'orientamento di questa Corte sopra riportato, insistono nell'evidenziare la sussistenza di un interesse proprio del Commissario, rilevano la contraddizione tra il riconoscimento della qualità di parte formale e la negazione della legittimazione ad impugnare la pronuncia viziata per la pretermissione della parte necessaria, richiamano la recente pronuncia 13565/2012, per sostenere che nella specie del subprocedimento ex art.173 l.f., il Commissario verrebbe ad esercitare lo stesso potere/dovere di vigilanza che dopo l'omologa legittima la previsione espressa di cui all'art.186 l.f.

Di contro a detti rilievi, è agevole osservare che, anche a ritenere doverosa la partecipazione dei Commissari giudiziali nel subprocedimento ex art.173 l.f.,

provenendo dagli stessi la segnalazione degli atti di frode ( ed in effetti, i Commissari erano stati convocati dal Tribunale, come si evince dal provvedimento del primo Giudice), non possono gli stessi ritenersi portatori di un interesse autonomo, quindi contraddittori necessari in senso sostanziale, come tali legittimati a ricorrere; né a diversa soluzione potrebbe condurre il rilievo che, negando detta legittimazione, si consoliderebbe una situazione illegittima, atteso che al subprocedimento partecipa doverosamente il P.M., deputato alla verifica della regolarità del procedimento.

IL CASO.it  
Quanto al tentativo di assimilare la situazione di specie a quella di cui all'art.186, ultimo comma, l.f., che riconosce al Commissario la legittimazione attiva per l'annullamento del concordato, quando, successivamente all'omologazione, siano emersi comportamenti del debitore idonei a rappresentare falsamente la convenienza della proposta ed a viziare il consenso dei creditori, va di contro evidenziata la specificità di detta previsione, che non ne consente l'estensione o l'applicazione analogica al caso di specie.

Né infine, può essere nella specie ~~fine~~ invocata la recente sentenza 13565/2012, che si è pronunciata su di una specifica fattispecie, niente affatto assimilabile a quella di cui è causa (si trattava di domanda di restituzione della somma versata in esecuzione

dell'impegno assunto per il soddisfacimento delle spese di procedura, dei crediti privilegiati e chirografari, e condizionato all'omologazione del concordato preventivo della società che aveva avuto regolare esecuzione), e che si è espressa per il riconoscimento della legittimazione ad impugnare in capo al Commissario, siccome l'iniziativa processuale era comunque suscettibile "di forzare o snaturare il contenuto della proposta e del piano così come interpretato in sede omologativa", e ponendosi nella specie la questione dell'interpretazione negoziale ex tunc dell'accordo omologato.

3.1.- Il ricorso è pertanto inammissibile.

Attesa la sostanziale novità della questione, si reputa di compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2013

Il Presidente

Il Consigliere est.

*R.M. Di Vito*

*Mg. Vitore*

